



Prot. n. 4315 del 12.06.2023

ORDINANZA SINDACALE N. 22/2023

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO.

IL SINDACO

Tenuto conto che, con la stagione estiva, si rilevano nel territorio comunale:

- la presenza nell'area urbanizzata di edifici abitativi o ad altri fini destinati, con facciate prospicienti le vie pubbliche o dotati di aree verdi e giardini a corredo dei fabbricati, **che versano in cattive condizioni di manutenzione tali da arrecare offesa al decoro urbano e costituire pericolo per la salute pubblica**, in particolare per la presenza di specie vegetali allergizzanti o che favoriscono la diffusione di insetti molesti e animali pericolosi;
- la presenza di numerose aree verdi, all'interno del centro abitato e di terreni limitrofi ad esso, di proprietà privata che risultano abbandonate, o per le quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami.

Considerato che le continue piogge hanno rallentato il taglio di siepi, erbacce e rami.

Considerato che i contesti di incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private attigue, possono dare origine alle seguenti situazioni di pericolo e disagio:

- facilitare la propagazione di vegetazione infestante;
- favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di ratti e rettili o insetti nocivi e perniciosi;
- costituire grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale;
- favorire l'accumulo di rifiuti;
- costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità in relazione al possibile innesco e propagazione di incendi, in particolare in considerazione dell'avvicinarsi del periodo estivo.

Tenuto conto che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nei centri urbani, oltre che produrre un danno all'immagine del territorio in contrasto con la vocazione turistica ed ambientale dei luoghi, costituiscono motivo di pregiudizio per l'igiene pubblica e per la salute dei cittadini.

Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno per l'igiene pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino.

Ravvisata la necessità di salvaguardare il decoro urbano, di tutelare l'igiene e la salute pubblica nonché di limitare il proliferare di insetti ed animali.

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità dei cittadini.

Rilevato che si è provveduto ad effettuare un corretto bilanciamento degli interessi pubblici e privati, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse per l'igiene pubblica e per la salute dei cittadini nonché per la tutela dell'ambiente e del decoro urbano.

Visti, altresì, i seguenti testi normativi:

- il D. Lgs. n. 267 del 2000 e succ. mod. e int., ed in particolar modo l'art. 50, comma 5, il quale stabilisce, tra l'altro, quanto segue: “in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana”;
- la L. n. 698 del 1981 e s. m. i.;
- la L. n. 353 del 2000 s. m. i.;
- T.U.LL.SS. n. 1265 del 27/07/1934 e s. m. i.;
- il D. Lgs. n. 285 del 1992 - Codice della Strada e s. m. i.;

ORDINA

ai proprietari, possessori o qualunque titolo detentori ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità:

- di edifici del centro abitato di provvedere alla costante pulizia e al decoroso mantenimento degli stessi intervenendo con taglio ed estirpazione delle erbacce radicanti nelle facciate, sterpaglie e rovi presenti nei giardini e nei cortili di pertinenza;
- di aree verdi site all'interno del centro abitato e di terreni limitrofi ad esso, di provvedere alla costante pulizia delle erbacce, sterpaglie e rovi e alla eliminazione di quant'altro possa costituire esca per incendi nonché *habitat* per insetti e animali nocivi e pericolosi;
- di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo nonché proprietari/possessori di aziende agricole confinanti con le strade pubbliche di ripulire da erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco le aree private limitrofe alle strade pubbliche presenti nel territorio Comunale, comprese le strade vicinali. I suddetti interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la pulizia e la manutenzione dei luoghi.

DISPONE

- considerando la stagione estiva come il periodo di massima proliferazione e crescita di erbe infestanti, siepi e rami, che la presente ordinanza ha validità immediata e/o comunque dalla sua pubblicazione e fino al 31/12/2023;
- la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale dell'Ente - sezione Albo Pretorio nonché nella sezione Amministrazione Trasparente;
- di provvedere ad idonea pubblicizzazione della stessa;

AVVERTE

- che il presente provvedimento entrerà in vigore dalla data di adozione. Al fine di consentire il necessario adeguamento alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, **l'applicazione delle sanzioni previste in caso di mancata osservanza avrà decorrenza dal 15° giorno successivo all'adozione;**

- che ai sensi dell'art. 7 *bis* comma 1 del D. Lgs 267/2000 e succ. mod. e int., la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà assoggettata alla **sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00**, precisando che trovano applicazione i criteri ed i principi della L. 689/1981 e succ. mod. e int. ed in particolare le disposizioni dell'art. 16 della stessa legge in materia di pagamento in misura ridotta;

DEMANDA al Corpo di Polizia Locale, nell'ambito delle specifiche competenze, la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o, in via straordinaria, al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di notifica/pubblicazione del presente atto.

DISPONE altresì la trasmissione del presente atto ai soggetti di seguito indicati per l'adozione degli atti di competenza: • Prefettura di Avellino; • Questura di Avellino; • Comando dei Carabinieri; • Polizia Locale; • VV.FF. di Avellino.

Gesualdo, 12 giugno 2023.

IL SINDACO

F.to - Avv. Domenico Forgione